



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 9 del 27 Gennaio 2017

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI DPD021**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Anno XLVII

REPUBBLICA ITALIANA

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI

AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE

DELL' USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/213

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione , capannone uso deposito e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH)- Ditta DE ROSA Antonietta..... 5

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/214

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Centurelle- Monteseco in Comune di Filetto (CH)-Ditta DI NARDO Ginetta. 6

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/215

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) Ditta DI PEPPE Antonio. 7

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/216

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , oliveto e frutteto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vacri (CH) - Ditta D' ONOFRIO Carmine..... 8

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/217

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH)- Ditta D'ONOFRIO Tommaso..... 9

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/218

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH)- Ditta GIANDOMENICO Gabriele.10

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/219

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti-Ditta MICHETTI Ginetta , Erlinda , Giuseppe , Maria e Sandra.....11

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/220

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH) - Ditta NANNI Aldo.....12

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/221

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) Ditta PARDI Clelia.....	13
DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/222	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti - Ditta PETROCCO Benito.....	14
DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/223	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Guardiagrele (CH) - Ditta RICCI Giuseppe.	15
DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/224	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) Ditta SULPIZIO Miranda.....	16
DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/225	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con acquedotto comunale - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta A.C.A. S.p.A. - zone tratturali dal n. 122/b1 al 152.....	17
DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/226	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee ed arboree e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Piacentino.....	18
DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/227	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE)-Ditta DI PAOLA Vincenzo.	19
DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/228	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con condotta gas metano - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A. Km. 2+440.....	20
DETERMINAZIONE 23.09.2016, N. DPD021/229	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Soppressione P.L. in Comune di L'Aquila da Onna Km. 117 + 608 a Sassa Km. 136 + 021 mediante opere sostitutive e realizzazione delle nuove fermate a servizio dei nuovi insediamenti abitativi sulla linea Terni-Sulmona - 2° Fase Funzionale (Onna - S. Gregorio) - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta RFT Rete Ferroviaria Italiana spa, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano.....	21

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA
*SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI
AGROAMBIENTALI E FORESTALI E
PROMOZIONE
DELL' USO EFFICIENTE DELLE RISORSE*

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N.
DPD021/213

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione, capannone uso deposito e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH)- Ditta DE ROSA Antonietta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di recinzione, capannone uso deposito e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso "a favore della Sig.ra DE ROSA Antonietta nata a Chieti il 15.01.1944 e residente a Villamagna (CH) in Via Val Di Foro, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 750 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH) distinte sulla

planimetria generale delle concessioni con i numeri 181/a e 181/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 131,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/152479 del 01.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il

- tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/152479 del 01.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/214
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Centurelle-Montesecco in Comune di Filetto (CH)-Ditta DI NARDO Ginetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di vigneto " a favore della Sig.ra DI NARDO Ginetta nata a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 26.03.1937 e residente a Filetto (CH) in Viale IV Novembre , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.265 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Filetto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 471/bis, la

suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 17,62;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/152479 del 01.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale

- Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/152479 del 01.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/215
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) Ditta DI PEPPE Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso " a favore del Sig. DI PEPPE Antonio nato a Chieti il 27.09.1957 e residente a Bucchianico (CH) in Via Colle Marcone 145 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.050 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) distinta sulla

- planimetria generale delle concessioni con il numero 110/e , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 135,00;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/152479 del 01.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il

- tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/152479 del 01.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/216
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , oliveto e frutteto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vacri (CH) - Ditta D' ONOFRIO Carmine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di vigneto , oliveto e frutteto " a favore del Sig. D'ONOFRIO Carmine nato a Villamagna (CH) il 29.01.1958 ed ivi residente in Via Piana 58 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 20.750 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vacri (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 4 , 5 , 10 , 16 , 11 , 12 , 13 ,

- 14 e 15, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € .249,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/169550 del 21.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale

- Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/169550 del 21.07.2016 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N.
DPD021/217
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH)- Ditta D'ONOFRIO Tommaso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. D'ONOFRIO Tommaso nato a Villamagna (CH) il 10.03.1940 ed ivi residente in C/da Piana 91 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.610 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero10/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze

- amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € .85,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/152479 del 01.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/152479 del 01.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N.
DPD021/218

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH)- Ditta GIANDOMENICO Gabriele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. GIANDOMENICO Gabriele nato a Villamagna (CH) il 26.04.1936 ed ivi residente in Via Val Di Foro 152 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.920 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 27 e 28 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €.10,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/152479 del 01.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/152479 del 01.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N.
DPD021/219

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti-Ditta MICHETTI Ginetta , Erlinda , Giuseppe , Maria e Sandra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore dei Sig.ri MICHETTI Ginetta , Erlinda , Giuseppe , Maria e Sandra e residenti in Chieti , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.250 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 15/a1, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà

- trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € .14,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/152479 del 01.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/152479 del 01.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N.
DPD021/220

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH) - Ditta NANNI Aldo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di vigneto " a favore del Sig. NANNI Aldo nato a Miglianico (CH) il 25.03.1947 e residente a Villamagna (CH) in Colle Dei Preti 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 6.750 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Villamagna (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 48 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 112,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/152479 del 01.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/152479 del 01.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N.
DPD021/221

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) Ditta PARDI Clelia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di acceso in brecciato " a favore della Sig.ra PARDI Clelia nata a Bucchianico (CH) il 12.10.1953 e residente a Bucchianico (CH) in Via Colle Cucco 52 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 850 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 108/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita

al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 133,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/152479 del 01.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/152479 del 01.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N.
DPD021/222

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti - Ditta PETROCCO Benito.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. PETROCCO Benito nato a Chieti il 23.04.1939 ed ivi residente in Via Orfento 24 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 210 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 33/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 5,16;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/152479 del 01.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22)
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/152479 del 01.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N.
DPD021/223

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Guardiagrele (CH) - Ditta RICCI Giuseppe.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. RICCI Giuseppe nato a Guardiagrele (CH) il 07.12.1962 ed ivi residente in C/da Rivoliti 7 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.100 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Guardiagrele (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 479 , 434 , 480 e 508 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 50,00;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/152479 del 01.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/152479 del

01.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/224

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) Ditta SULPIZIO Miranda.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore della Sig. SULPIZIO Miranda nata a Chieti il 21.10.1962 ed ivi residente in Via C. Forlanini 237 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 12.700 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 65 e 85 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 126,00;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/152479 del 01.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/152479 del 01.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N. DPD021/225
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con acquedotto comunale - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta A.C.A. S.p.A. - zone tratturali dal n. 122/b1 al 152.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di attraversamento con acquedotto comunale " a favore della SOCIETA' A.C.A. S.p.A. Pescara - Via Maestri Del Lavoro 81 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per mq 800 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri dal 122/b1 al 152 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 1.041,18;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/17775 del 11.08.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/17775 del 11.08.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N.
DPD021/226

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee ed arboree e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Piacentino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee ed arboree e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato" a favore del Sig. DI GIOVANNI Piacentino nato a Cepagatti (PE) il 12.07.1943 ed ivi residente in Via Ada Negri 40 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie mq 350 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 77/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del D.M. 2

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/162262 del 13.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22)
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/162262 del 13.07.2016 da parte del

- concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N.
DPD021/227

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE)-Ditta DI PAOLA Vincenzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2015 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. DI PAOLA Vincenzo nato a Cepagatti (PE) il 15.12.1989 ed ivi residente in Via Ada Negri 19 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 730 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 52 e 53 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 137,75;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/162276 del 13.07.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo n. RA/162276 del 13.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 16.09.2016, N.
DPD021/228

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con condotta gas metano - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A. Km. 2+440.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.06.2016 per uso di attraversamento con condotta gas metano "a favore della SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A.. Via Verrotti - Espansione Due - Montesilvano (PE) - cliente Asturo Ilario, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), per ml 3 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero S.P. 41 Via Ada Negri al Km. 2 + 440, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 123,95;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/156923 del 06.07.2016, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/159923 del 06.07.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 23.09.2016, N.
DPD021/229

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Soppressione P.L. in Comune di L'Aquila da Onna Km. 117 + 608 a Sassa Km. 136 + 021 mediante opere sostitutive e realizzazione delle nuove fermate a servizio dei nuovi insediamenti abitativi sulla linea Terni-Sulmona - 2° Fase Funzionale (Onna - S. Gregorio) - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta RFT Rete Ferroviaria Italiana spa, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **la concessione** precaria per la durata di 3 (tre) anni e con decorrenza dall' 01.09.2016 per uso di Soppressione P.L. in Comune di L'Aquila da Onna Km. 117 + 608 a Sassa Km. 136 + 021 mediante opere sostitutive e realizzazione delle nuove fermate a servizio dei nuovi insediamenti abitativi sulla linea Terni-Sulmona - 2° Fase Funzionale (Onna - S. Gregorio) "a favore di RFT Rete Ferroviaria Italiana spa, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano - Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 ROMA, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5),

della superficie di mq. 2.170 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 524/P Foglio n° E40, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € 123,95 (minimo ricognitorio soggetto a revisione ai sensi della DGR n. 462 del 26.05.2008);
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA038560/16 del 14/09/2016, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima;
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D. Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50

quale che ne sia la causa o la destinazione;

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA038560/16 del 14/09/2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it